



COMUNE DI TRENTO



Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

**PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
VALUTAZIONE SECONDO LE TECNICHE
DELL’ASSESSMENT CENTER DELLE PROVE
RELATIVE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI TRENTO PER N. 1
POSTO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE**

- PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA -

Servizio Risorse umane

Ufficio Gestione e concorsi

Torre Mirana - via Belenzani, 3 | 38122 Trento
tel. 0461 884272 - 884282 | fax 0461 884210
pec: servizio.risorseumane@pec.comune.trento.it
mail: servizio.risorseumane@comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. mar. mer. 8.³⁰-12.³⁰ gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12⁰⁰

Comune di Trento

Sede legale: via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221 | tel. 0461 884111 | fax 0461 889370 | www.comune.trento.it



INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Art. 2 bis – Requisiti speciali dell'Operatore economico

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Art. 6 – Durata del contratto

Art. 7 – Importo del contratto

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Art. 10 – Anticipazione del prezzo

Art. 11 – Esecuzione del contratto

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Art. 16 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Art. 18 – Subappalto

Art. 19 – Pagamento diretto dei subcontraenti

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Art. 22 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

Art. 23 – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere)

Art. 24 – Sicurezza

Art. 25 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Art. 27 – Garanzia definitiva

Art. 28 – Obblighi assicurativi

Art. 29 – Penali



Art. 30 – Clausola di forza maggiore

Art. 31 – Risoluzione del contratto

Art. 32 – Recesso

Art. 33 - Definizione delle controversie

Art. 34 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

Art. 36 – Norma di chiusura



Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di **progettazione, realizzazione e valutazione secondo le tecniche dell'assessment center delle prove** relative alla procedura concorsuale pubblica del comune di Trento per n. 1 posto di Dirigente del servizio Innovazione e Transizione Digitale. Risultano iscritti alla procedura concorsuale **n. 16 candidati**.

2. La stazione appaltante si propone di applicare i principi fondamentali dettati dalla nuova normativa nazionale sul reclutamento della dirigenza (**decreto legge n. 80/2021** come convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113) che prevedono che accanto alle conoscenze tecniche siano valutate anche le competenze (capacità e attitudini) e le motivazioni secondo le **Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica**, adottate dal Ministro per la pubblica amministrazione con DM 28 settembre 2022. Al fine di accertare dette competenze, le prove di concorso includeranno la progettazione di processi di assessment per consentire la valutazione dei seguenti ambiti:

AREA COGNITIVA

- soluzione dei problemi:

individuazione tempestiva dei problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento;

- visione strategica:

leggere la situazione ed i contesti immaginando i possibili scenari prospettici ed ipotizzando i loro impatti nel medio e lungo termine, così da delineare obiettivi e strategie da perseguire che siano realizzabili e in grado di anticipare le evoluzioni future della propria area/organizzazione;

AREA MANAGERIALE

- sviluppo dei collaboratori:

riconoscere i bisogni e valorizzare le differenti caratteristiche, risorse e contributi dei collaboratori, favorendone la crescita, l'apprendimento e la motivazione attraverso la valutazione, il feedback, il riconoscimento e la delega, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità organizzativa;

- gestione dei processi:

strutturare efficacemente le attività proprie e altrui, programmando, organizzando, gestendo e monitorando efficacemente le risorse assegnate (economico-



finanziarie, umane, strumentali, temporali) tenendo conto dei vincoli e in coerenza con le strategie delineate e gli obiettivi da perseguire;

AREA RELAZIONALE

- gestione delle relazioni interne/esterne:

gestire reti di relazioni, anche complesse, comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni - anche in una logica di interfunzionalità – ed esterni all'organizzazione – inclusi quelli istituzionali – cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e alla collaborazione;

- negoziazione:

ricercare, nel confronto tra interessi e posizioni divergenti, spazi di mediazione per raggiungere un accordo o una soluzione condivisa che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Promuovere, in modo credibile, la risoluzione costruttiva dei conflitti, ricomponendo le divergenze e i disaccordi tra gli interlocutori

AREA DEL SELF MANAGEMENT

- tenuta emotiva

rispondere alle situazioni lavorative di pressione, difficoltà, conflitto, incertezza, con spirito costruttivo, calma, lucidità, mantenendo inalterata la qualità della prestazione. Riconoscere l'impatto sulla vita lavorativa delle emozioni proprie ed altrui, ed attivare le risorse interne necessarie per far fronte alle criticità.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione **presso le strutture comunali.**

2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività: progettazione, realizzazione e valutazione secondo le tecniche dell'assessment center delle prove relative alla procedura concorsuale pubblica del comune di Trento per n. 1 posto di Dirigente del servizio Innovazione e Transizione Digitale.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato - parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti della presente procedura di affidamento (inclusi gli eventuali chiarimenti forniti durante la presente procedura di affidamento).

4. Le prove di concorso, **come stabilito nel relativo bando ALLEGATO al presente**



capitolato, dovranno prevedere:

A) UNA PROVA SCRITTA, COME DI SEGUITO SUDDIVISA:

- **PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE DEL PROFILO RICERCATO** (detta prova non avviene con la metodologia dell'assessment center);

- **PROVA SCRITTA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON LA METODOLOGIA DELL'ASSESSMENT CENTER** utilizzando almeno 2 strumenti riconosciuti di "Assessment Center", come concordato nell'ambito della Commissione di concorso;

B) UNA PROVA ORALE COME DI SEGUITO SUDDIVISA:

- **PROVA ORALE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE PROFESSIONALI TEORICHE E PRATICHE** (detta prova non avviene con la metodologia dell'assessment center);

- **PROVA ORALE VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON LA METODOLOGIA DELL'ASSESSMENT CENTER** utilizzando almeno 2 strumenti riconosciuti di "Assessment Center", come concordato nell'ambito della Commissione di concorso.

Nell'ambito dell'attività di progettazione delle prove di assessment, le competenze trasversali attese per l'espletamento delle funzioni dirigenziali oggetto della procedura di concorso dovranno essere definite alla luce di quanto indicato nel bando di concorso, all'interno del modello di competenze dei dirigenti della PA Italiana di cui alle **Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica** elaborate dalla SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) e adottate dal Ministro per la pubblica amministrazione con DM 28 settembre 2022. Quindi, tutte **le prove di "Assessment"** dovranno essere progettate sulla base delle competenze trasversali attese, dovranno essere predisposte le **matrici prove - competenze** e dovrà essere definita **una griglia di valutazione** che permetta di assegnare ad ogni singola prova un determinato punteggio.

5. La valutazione delle prove scritte e orali, limitatamente alle parti relative all'assessment, è rimessa agli Assessor.

6. Con riferimento alle prove di assessment dovranno essere utilizzati strumenti di "Assessment Center" riconosciuti dalla comunità scientifica.

7. Per il concorso è prevista la costituzione e la nomina di una specifica Commissione nominata dall'Amministrazione comunale e composta da componenti esperti nelle materie tecniche previste dal bando di concorso, nonché **da n. 2 componenti (Assessor) segnalati dall'Appaltatore**, oltre al Presidente.

Gli Assessor nominati come componenti della Commissione di concorso dovranno partecipare a tutte le fasi della procedura di concorso.

8. Le sedute della commissione potranno svolgersi anche in modalità telematica.

9. Gli Assessor dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) almeno un Assessor dovrà risultare in possesso del titolo di studio diploma di laurea in psicologia o equiparate/equipollenti. Il titolo di studio deve essere



riconosciuto dall'ordinamento italiano;

b) almeno un Assessor dovrà risultare iscritto all'Ordine degli Psicologi;

c) entrambi gli Assessor dovranno risultare in possesso di un'esperienza lavorativa/professionale in qualità di Assessor in procedure di selezione del personale per conto di almeno 2 Amministrazioni pubbliche (diverse dal comune di Trento)/Soggetti privati svolta negli ultimi 3 anni precedenti la data di invio della Richiesta di Preventivo.

Qualora il secondo Assessor non risulti in possesso del titolo di studio diploma di laurea in psicologia o equiparate/equipollenti e non risulti iscritto all'Ordine degli Psicologi, dovrà comunque risultare in possesso del titolo di studio diploma di laurea. Il titolo di studio deve essere riconosciuto dall'ordinamento italiano.

I curricula professionali degli Assessor individuati dall'Appaltatore dovranno essere presentati prima della stipula del contratto privi di nome e cognome, mentre i curricula professionali debitamente sottoscritti e documentati dei medesimi Assessor dovranno essere presentati solo ed esclusivamente **su richiesta dell'Amministrazione al momento della nomina della Commissione.**

Per prevenire rischi di corruzione, non potranno essere accolti nominativi di Assessor prima della nomina della Commissione di Concorso.

10. Gli Assessor dovranno:

- a) progettare, organizzare e gestire le prove di "Assessment" oggetto del presente Capitolato Speciale;
- b) partecipare a tutte le sedute della Commissione di concorso in cui sono stati nominati laddove si andrà a determinare la tipologia, la durata ed i contenuti delle prove;
- c) essere presenti durante lo svolgimento di tutte le prove;
- d) essere presenti durante le correzioni di tutte le prove e valutare la parte assessment.

11. Gli Assessor dovranno rendere apposita dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità dovuta a vincoli di parentela o affinità - entro il 4° grado incluso - con i componenti della commissione e i candidati, di non essere componenti di organi politici, di non essere componenti di organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti, che non sussistono a proprio carico condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, di essere edotti degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2022 n. 380, rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (<http://www.comune.trento.it>), e che in relazione alla procedura di concorso di cui al presente capitolato non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del medesimo Codice.

12. In caso di sopravvenuta indisponibilità dell'Assessor **per cause di forza maggiore**, l'Appaltatore dovrà inviare comunicazione scritta e motivata, tempestivamente, al Servizio Risorse Umane del comune di Trento. L'Appaltatore ai fini della tempestiva



sostituzione dovrà presentare il curriculum vitae del soggetto individuato per il subentro, che dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti minimi richiesti al presente articolo nonché delle analoghe esperienze maturate e caratteristiche professionali delineate al presente articolo.

L'Amministrazione verificherà la documentazione presentata per accertare la coerenza dei requisiti professionali come sopra definito.

L'Amministrazione, in caso di nuovo soggetto ritenuto idoneo, rilascerà l'assenso alla sostituzione.

L'esigenza di addivenire alla sostituzione dell'Assessor non dovrà in ogni caso compromettere la prosecuzione del servizio e/o il completamento della procedura programmata nei modi e nei termini prefissati dall'Amministrazione; **non potranno pertanto esserci interruzioni o sospensioni o rallentamenti delle attività sottese alla mancanza di uno o più Assessor.**

13. Gli esiti di ogni prova concorsuale dovranno essere custoditi con assoluta riservatezza.

14. Gli esiti delle prove di assessment dovranno essere forniti in formato digitale o cartaceo affinché ciascun candidato possa, nel caso di richiesta di accesso agli atti, prendere visione dei propri documenti concorsuali. Inoltre, dovranno essere resi disponibili secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione.

15. Durante lo svolgimento della prova orale dovrà essere garantita la possibilità di assistere alle prove a chiunque vi abbia interesse.

Art. 2 bis – Requisiti speciali dell'operatore economico

L'operatore economico che intende presentare preventivo deve possedere i seguenti requisiti:

- **requisito di idoneità professionale:** iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata al servizio oggetto della presente richiesta di preventivo (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della fornitura richiesta);

- **ESPERIENZA:** aver già utilizzato la metodologia dell'Assessment Center, negli ultimi 3 anni precedenti alla data di invio della Richiesta di Preventivo, nell'ambito di almeno 2 procedure di selezione del personale per conto **di Amministrazioni Pubbliche (diverse dal comune di Trento)/Soggetti privati.**

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e



sostanziale, come indicati nell'art. 5.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il



D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";

a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico;

a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.4) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto.



2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in forma di scambio di corrispondenza con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta.

Art. 6 – Durata del contratto

1. **Il servizio ha inizio dalla data indicata nel contratto (presumibilmente nel corso del mese di gennaio 2025), dovrà avvenire nelle giornate concordate con l'Amministrazione comunale, e avrà durata sino alla conclusione della procedura concorsuale (approvazione da parte dell'Amministrazione comunale della graduatoria di concorso finale), presumibilmente entro il mese di febbraio 2025.**

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione decorre dalla data del verbale di avvio e la scadenza del contratto rimane invariata.

Art. 7 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Non sussistono costi relativi ad oneri interferenziali di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 connessi allo svolgimento delle attività, in quanto **trattasi di servizio di natura intellettuale.**

3. **Il valore massimo stimato dell'appalto (tetto massimo di spesa per il contratto € 10.800,00 + oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero) è pari ad € 10.800,00 (IVA esclusa).**

4. I prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione in corso di contratto.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso (in quanto in applicazione dell'art. 114, comma 8, del Codice, il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice,



essendo **considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, i servizi di collocamento e reperimento di personale).**

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 10 – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 11 – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico esclusivamente **a saldo**, una volta accertata la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.



2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico inadempiente.

5. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del **certificato di regolare esecuzione** emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

6. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione, il RUP comunica all'operatore economico il positivo accertamento della regolare esecuzione per l'emissione della documentazione fiscale da parte dell'operatore economico. Nell'eventualità in cui l'operatore economico procedesse all'emissione della documentazione fiscale prima di tale comunicazione, l'Amministrazione sospenderà i termini per il pagamento della fattura.

7. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente unicamente in formato elettronico. Detto termine è sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

8. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale unicamente in formato elettronico.

9. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.



10. L'invio della fattura elettronica deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI) e la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Nella fattura elettronica devono essere inseriti, tra l'altro:

- a) **il codice CIG** (codice identificativo di gara);
- b) **gli estremi della determina di affidamento;**
- c) **il Codice Univoco Ufficio: AMK73K.**

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 29.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 1, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili



alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 – Subappalto

1. Non è ammesso il ricorso al subappalto, considerata la sostanziale uniformità del servizio e considerata l'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'esecuzione dello stesso.

Art. 19 – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del settimo periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.



Art. 22 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. In considerazione della complessità e delicatezza del servizio e della sua utenza, della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche richieste per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nonché della stima di un numero limitato di ore lavorative, non sussiste, nel presente appalto, l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, in deroga a quanto disposto dall'art. 32, comma 3, della L.p. n. 2/2016.

Art. 23 – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere)

1. In considerazione della stima di un numero limitato di ore lavorative, nonché della durata contrattuale limitata nel tempo, non sussiste, nel presente appalto, l'obbligo di assicurare la quota percentuale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, in conformità all'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 25 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Trento e la ditta aggiudicataria sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).



2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la ditta aggiudicataria è nominata responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e la ditta aggiudicataria. Schema dell'atto di nomina è allegato al presente capitolato.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni, che ne dovessero derivare.

Art. 27 – Garanzia definitiva

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato in ragione del contenuto valore economico delle stesse, nonché in ragione dell'esperienza e dei requisiti richiesti agli Assessor e all'Operatore Economico, e della conseguente affidabilità nel campo di interesse degli stessi.

Art. 28 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico, qualora non ne sia già in possesso, si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO), con riferimento al periodo contrattuale.

3. l'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 29 – Penali

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti l'amministrazione comunale applicherà le penali di seguito indicate:

- in caso di assenza di un Assessor, la cui necessità di sostituzione abbia rallentato la



prosecuzione del servizio e/o il completamento della procedura programmata nei modi e nei termini prefissati dall'Amministrazione: penale **sino ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno**. In tal caso, oltre all'applicazione della penale, si procederà ad addebitare all'appaltatore **le eventuali spese documentate** che i candidati dovessero richiedere quale risarcimento al comune di Trento per la mancata effettuazione della prova nella data fissata (es. spese aereo, treno, albergo);

- in caso di violazione di altri obblighi contrattualmente assunti: - penale sino ad un massimo di € 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

3. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 31, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 30 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:



- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. l'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 31 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del



D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
- f) il non aver eseguito le attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 29, comma 4, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 32 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 33 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 34 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:



“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), nell'ambito del contratto sottoscritto con il comune di Trento (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al comune di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al comune di Trento (...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto



rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 27 dicembre 2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (<http://www.comune.trento.it>) i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

2. A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE - RUP

SERVIZIO RISORSE UMANE

dott. Alessio Ravagni

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).



ALLEGATI:

- ALLEGATO N. 1 – BANDO DI CONCORSO;
- ALLEGATO N. 2 - SCHEMA ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI.